



**COMUNE DI LEVERANO**  
**(Provincia di Lecce)**

**REGOLAMENTO PER LA DEFIZIONE**  
**AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI**

*(approvato con atto deliberativo del C.C. n. 08 del 01/04/2004)*

## **ART. 1**

### ***Tributi oggetto di definizione***

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente dell'art. 13 della Legge 27/12/2002, n. 289 e dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si applica ai seguenti tributi:
  - a) Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
  - b) Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (Ta.r.s.u.);
  - c) Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.);
  - d) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.o.s.a.p.).

## **ART. 2**

### ***Violazioni oggetto di definizione***

1. Possono essere definite tutte le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2003, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti, riferiti ai tributi di cui al precedente articolo.
2. Il presente regolamento prevede:
  - a) La definizione delle annualità pregresse per i periodi d'imposta esplicitati nel successivo art. 4;
  - b) La definizione degli atti impositivi già emessi dal Comune per i periodi d'imposta esplicitati nel successivo art. 4;
1. La definizione delle liti pendenti indipendentemente dall'annualità a cui si riferiscono, così come esplicitati nel successivo art. 8.

## **ART. 3**

### ***Determinazione delle somme dovute***

- a) Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi artt. 8 e 9, il presente regolamento prevede la definizione agevolata dei rapporti tributari con versamento del 100 per cento delle somme dovute a titolo di imposta, tassa ed eventuali addizionali, con esclusione di sanzioni ed interessi.

## **ARTICOLO 4**

### ***Periodi di imposta oggetto di definizione***

#### ***Ambito di applicazione***

1. Per l'imposta comunale sugli immobili sono definibili le annualità dal 1998 al 2003, in osservanza dei termini decadenziali stabiliti dall'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come prorogati dall'art. 2, comma 33, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani sono definibili le annualità dal 1999 al 2003 per i casi di omessa e le annualità dal 2000 al 2003 per i casi di infedele denuncia, in osservanze dei termini decadenziali stabiliti dall'articolo 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. Per l'imposta comunale sulla pubblicità sono definibili le annualità dal 2001 al 2003 in osservanza dei termini decadenziali stabiliti dall'articolo 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. Per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, sono definibili le annualità dal 2000 al 2003, in osservanza dei prescritti termini decadenziali stabiliti dall'art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
5. *Possono inoltre formare oggetto di definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione innanzi alle commissioni tributarie o al Giudice ordinario.*
6. *Possono altresì formare oggetto di definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi, ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 8 del presente regolamento.*
7. *Non possono in ogni caso formare oggetto di definizione agevolata gli atti impositivi che alla data di pubblicazione del presente regolamento sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.*

## **ARTICOLO 5**

### ***Presentazione delle istanze di definizione***

1. La definizione deve avvenire mediante apposita istanza, conforme ai modelli predisposti e messi a disposizione dall'Ufficio tributi, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o – per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili – da uno dei contitolari, presentata al Comune o spedita per posta a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio del *30 settembre 2004*.
2. Le istanze devono recare in allegato:
  - a) La copia del documento comprovante l'avvenuto versamento delle somme dovute;
  - b) La dichiarazione iniziale riferita al tributo di cui si chiede la definizione, ove la stessa sia stata omessa, oppure la dichiarazione regolarizzata ove la stessa sia infedele.
1. Nello stesso termine di cui al comma 1 possono essere sanati i parziali e gli omessi versamenti delle imposte e delle tasse previste dall'articolo 1.
2. Se il tributo era stato regolarmente versato senza presentazione della relativa dichiarazione, il contribuente è tenuto alla presentazione dell'istanza di sanatoria con allegata dichiarazione resa in conformità a quanto stabilito dalle specifiche norme per ciascun tributo, senza versamento di ulteriori somme.
3. Nel caso in cui la dichiarazione agevolata interessi più tributi, ancorché riferiti ad un unico soggetto, questi dovrà produrre singole istanze per ciascun tributo per il quale viene richiesta la definizione.

## **ARTICOLO 6**

### ***Casi particolari di determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili***

1. Nel caso in cui l'immobile risulta essere sprovvisto di rendita definitiva, ai fini della determinazione del valore oggetto di definizione si deve fare riferimento alla rendita risultante dall'applicazione del procedimento DOCFA. La dichiarazione allegata all'istanza di definizione dovrà contenere il numero di protocollo della richiesta di

accatastamento prodotta alla competente Agenzia del Territorio a pena di rigetto dell'istanza stessa.

2. Le violazioni attinenti alle aree fabbricabili soggette all'imposta comunale sugli immobili, possono essere sanate con il pagamento del 100 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dei valori imponibili minimi, per il periodo oggetto di sanatoria, così come individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, con esclusione di sanzione e interessi.

## **ARTICOLO 7**

### ***Definizione dei rapporti derivanti da atti impositivi emessi dal Comune***

1. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione riferiti ai periodi di imposta indicati nell'art. 4 del presente regolamento, notificati entro il 31 dicembre 2003, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del 100 per cento del tributo accertato, con esclusione di sanzioni e interessi.
2. Se l'accertamento concerne l'omessa o infedele dichiarazione di aree fabbricabili soggette all'imposta comunale sugli immobili, questi può essere definito con il pagamento del 100 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dei valori imponibili minimi per il periodo oggetto di sanatoria così come individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. *Limitatamente alle annualità indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 del presente regolamento, per i casi in cui sussistono le condizioni agevolative previste dalle singole leggi di imposta, ancorché non denunciati nei modi e termini di legge, il contribuente è tenuto alla presentazione dell'istanza in sanatoria di cui al precedente art. 5, con allegata dichiarazione resa in conformità a quanto stabilito dalle specifiche norme per ciascun tributo, con versamento di quanto residua a titolo di tributo seguendo la metodologia di calcolo prevista dalle singole leggi in materia, con esclusione di sanzioni e interessi.*
4. Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo deve avvenire entro il 30 settembre 2004. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire per posta a mezzo raccomandata indirizzata al Comune l'istanza di definizione indicando specificatamente gli estremi dell'atto in positivo emesso dal Comune.

## **ARTICOLO 8**

### ***Definizione dei carichi di ruolo pregressi e delle ingiunzioni fiscali***

1. *Relativamente ai carichi inclusi in ruoli affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 dicembre 2002, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e con il pagamento:*
  - a. *del 100 per cento del tributo accertato;*
  - b. *di una somma pari al trenta per cento degli interessi di mora collegati al tributo cui si riferiscono;*
  - c. *delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.*

## **ARTICOLO 9**

### ***Definizione delle liti pendenti***

1. Le liti fiscali, relative ai tributi di cui all'art. 1, indipendentemente dal periodo di imposta a cui si riferiscono, pendenti innanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che le ha proposte ovvero della parte privata, con pagamento del 100 per cento del valore della lite in pendenza.
2. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione di cui al comma precedente, si intende l'importo del tributo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado al netto di interessi e sanzioni.
3. Nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui al presente articolo, all'istanza di cui all'art. 5 del presente regolamento, deve essere allegata separata domanda di definizione della lite fiscale pendente conforme al modello che verrà predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio tributi.
4. Nel caso in cui con lo stesso atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati più provvedimenti, il valore della lite deve essere calcolato per ogni singolo atto di imposizione in contestazione.
5. Non è ammessa la definizione parziale delle liti pendenti.
6. Non possono formare oggetto di definizione le liti che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano essere divenute definitive.
7. Per ciascuna lite pendente deve essere presentata separata domanda di definizione e deve essere effettuato separato versamento.

#### **ARTICOLO 10**

##### ***Sospensione dei procedimenti giurisdizionali pendenti***

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
2. Al tal fine il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata da copia dell'istanza di definizione presentata ovvero spedita al Comune.
3. Il procedimento è sospeso per la durata di 6 mesi.
4. Decorso il termine di sospensione, il Comune comunicherà al giudice competente a decidere l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del procedimento sospeso.

#### **ARTICOLO 11**

##### ***Discarico Amministrativo di somme iscritte a ruolo***

1. Sulla base delle istanze prodotte entro il 30 settembre 2004, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, il Comune dispone il discarico amministrativo delle somme eventualmente già iscritte a ruolo.

#### **ARTICOLO 12**

##### ***Pagamento dei tributi***

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante versamento su conto corrente postale n° 13293733 intestato al Comune di Leverano – Servizio di Tesoreria.
2. In deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e ai soli fini del presente regolamento, le obbligazioni tributarie, in materia di TARSU e I.C.I., nascenti per effetto delle istanze di cui al precedente art. 5 si ritengono assolte con il versamento diretto al Comune. Il Comune provvederà al successivo trasferimento delle somme spettanti alla Provincia in materia di TA.R.S.U..

### **ARTICOLO 13**

#### ***Rateizzazione***

1. Per importi superiori ad Euro 200 il comune riconosce, su richiesta del contribuente, la possibilità di rateizzare i versamenti in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima da versarsi all'atto della presentazione dell'istanza ed il rimanente nel modo seguente:
  - a) *la seconda rata entro il 30 ottobre 2004;*
  - b) *la terza ed ultima rata entro il 30 dicembre 2004.*
1. Il concordato si perfeziona con il versamento dell'ultima rata. Qualora non si provvede al versamento dell'ultima rata nei modi e termini fissati dal precedente comma, si preclude la definizione del condono con recupero integrale da parte del Comune delle somme dovute per tributo, sanzioni ed interessi per come portati dall'avviso di accertamento e di liquidazione, ovvero attraverso l'emissione di atti impositivi secondo le disposizioni poste dal D.Lgs. n. 504/92 e dal D.Lgs. n. 507/93.
2. Le somme versate al momento della presentazione dell'istanza, nell'ipotesi in cui il condono non si perfeziona, saranno considerate quale acconti sui successivi accertamenti da parte dell'Ufficio o di recupero in sede di riscossione coatta.

### **ARTICOLO 14**

#### ***Rigetto delle domande di definizione agevolata***

1. Il Comune, ove non ricorrano le condizioni per accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, da notificarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Entro il termine di cui al precedente comma l'Ufficio tributi può richiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta dell'Ufficio produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente che dovrà avvenire entro 15 giorni successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia intervenuta ulteriore richiesta di dati o documenti, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

### **ARTICOLO 15**

#### ***Esclusione del rimborso***

1. Non si dà in nessun caso luogo al rimborso di somme versate a titolo di tributi, sanzioni ed interessi.

## **ARTICOLO 16**

### ***Norme transitorie e finali***

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2004 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla G.U.R.I.. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, deve intendersi sospesa, fino al 30 settembre 2004, termine di efficacia del presente regolamento, ogni altra norma legislativa e/o regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
2. Del presente Regolamento si dovrà dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, e anche a mezzo di Internet, stampa locale e altro mezzo atto ad assicurare la massima diffusione dello stesso.